

**COMUNE di PORTO AZZURRO**  
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 53 del 29.09.2020**

**VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE**

**Adunanza ordinaria di 1^ convocazione – SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 – RINVIO AL 31/12/2020.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **21.55** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

1	Maurizio PAPI	<b>P</b>
2	Fabrizio GRAZIOSO	<b>P</b>
3	Fabrizio PAPI	<b>P</b>
4	Gisella GUELFİ	<b>P</b>
5	Guerrino ROCCO	<b>P</b>
6	Antonio LAMBARDI	<b>A</b>
7	Adriano FALORNI	<b>P</b>

8	Marcello TOVOLI	<b>P</b>
9	Marco MATACERA	<b>P</b>
10	Daniele Alessandro PINOTTI	<b>P</b>
11	Andrea SOLFORETTI	<b>P</b>
12	Mario MERCATI	<b>P</b>
13	Federico RUSSO	<b>A</b>

Totale presenti: 11

Totale assenti: 02

Assiste il Segretario Comunale a scavalco, Sig.ra Dr.ssa Antonella ROSSI, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Fabrizio GRAZIOSO, assume la Presidenza del Consiglio Comunale, e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 10 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato.

Illustra il punto all'ordine del giorno il Dr. Vilmano Mazzei.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (art.1, comma 650, legge147/2013) e il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (art.1, comma651, legge147/2013);

DATO ATTO che, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio.

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto a/tiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

DATO ATTO che in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'articolo 8 del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto fra quelle previste dall'ordinamento;

VISTI i commi 683 e 683 bis dell'art. 1 della Legge 147/2013, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertita con L 157/2019, che recitano:

*“683. “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché' della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

*683-bis. “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*

DATO ATTO, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia);

CONSIDERATO altresì che l'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020 del 17/07/2020 ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

RILEVATO altresì che il comma 5 del richiamato art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge 27/2020 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

CONSIDERATO che questo Ente ha deciso di avvalersi di quanto previsto dal comma 5 art 107 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, rimandando l'approvazione del PEF alla data del 31/12/2020;

VISTO il D.Lgs n. 267/200 T.U.E.L.;

VISTO il parere di regolarità espresso dal Responsabile pro tempore dell'Area Servizi Finanziari;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 4 astenuti (Papi M., Pinotti, Solforetti e Mercati)

### **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** altresì che il piano finanziario preso a riferimento per la determinazione delle tariffe TARI 2020 è quello determinato con i criteri applicativi dell'anno 2019;

**DI RINVIARE** l'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020 alla data del 31/12/2020 come previsto dal comma 5 art 107 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 27/2020;

**DI SPECIFICARE** che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

**Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pinotti, Solforetti, Mercati e Papi M.) espressi nelle forme di legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.**

**Letto, approvato e sottoscritto**


IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Maurizio PAPI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Antonella ROSSI

---

Pubblicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, 20.10.2020



Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Alessandra PACINOTTI

---

---

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Alessandra PACINOTTI

---

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Maurizio PAPI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Addi 29.09.2020

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria  
F.to Dr. Maurizio PAPI

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr.ssa Antonella ROSSI \_\_\_\_\_

Addi, 30.10.2020

